IL CASO.it

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.04.2010 con termine per note al 18.05.2010, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

SRI, eccepiva ritualmente Rilevato che la convenuta Con l'incompetenza per materia del Tribunale di Fermo per violazione dell'art. 1 D.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), essendo oggetto della domanda, tra l'altro, la condanna della convenuta a cedere al Fallimento tutti i segni distintivi (in particolare la ditta e l'insegna del ramo SRL), dovendo pertanto ritenersi competente d'azienda ceduto alla Ci il Tribunale di Bologna sezione specializzata proprietà industriale; osservato che nelle conclusioni rassegnate l'attore chiedeva: "dichiarare ex art 67 del RD 16/03/1942, n. 267, la inefficacia e la inopponibilità nei confronti del fallimento B. s.r.l. dell'atto di scioglimento per mutuo consenso di cessione del ramo di azienda del 07/05/2005 a firma notar Affine Rem per le ragioni ampiamente esposte in narrativa e, per l'effetto, SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore condannare la ditta CA Manuello, a restituire al fallimento B. s.r.l. l'azienda "retrocessa" – cessione di ramo aziendale con tutti i beni strumentali, ivi comprese la ditta e la insegna "Camada M - nello stato in cui si trovava al momento del rogito datato 07/05/2005, con eventuali frutti naturali e civili. In subordine condannare la ditta C. SRL, in liquidazione, in persona del liquidatore sig Comme Mariano, in ipotesi di impossibilità della restituzione in natura, a restituirne l'adeguato valore del bene secondo la stima a suo tempo redatta, meglio indicata nell'atto notar Campana, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore in qualità di antistatario, giusta dichiarazione"; considerato che l'art. 1 D.lgs n. 30 del 2005 prevede che: "Ai fini dei presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali"; che il successivo art. 134 prevede, sulla competenza, che: "I. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale in

l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5. 2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennato 2003, n. 5.

materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso

3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.";

Considerato, infine, che l'art. 120 al 4° comma prevede che: "4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.";

considerato che la Cassazione ha costantemente affermato la necessità di una interpretazione estensiva della norma sulla competenza in favore delle sezioni specializzate; in proposito devono segnalarsi, infatti: Cass. sez. 1 ord n. 912 del 2009, ove si legge: "Per effetto della parziale



declaratoria di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 134, comma 1, è venuta meno l'applicazione del rito societario innanzi alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, per tutte le materie devolute alla cognizione di queste ultime, mentre resta la previsione - da esso disposta in sostanziale continuità con quanto previsto dal D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. art. 3 (Cass., Sez. 1[^], 9 aprile 2008, n. 9167) - della competenza delle sezioni specializzate anche con riferimento alla concorrenza steale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale.", nonché, in relazione al periodo di vigenza del D.lgs. 168 del 2003: Cass. Sez. I, Ordinanza n. 9167 del 09/04/2008: "il criterio di attribuzione non coincide con gli istituti della connessione e dell'accessorietà di cui agli artt. 31 e 40 cod. proc. clv., essendo sufficiente, per afformare la predetta competenza, un collegamento per cui la domanda di concorrenza sleale o di risarcimento del danno richieda anche solo indirettamente l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale."; in tale ultima pronuncia (ord. n. 9167/2008), anche se riguardante una questione parzialmente differente da quella odierna, la Cassazione ha affermato: "(..) Il che equivale a dire, in altri termini, che non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di concorrenza sleale nei soli casi in cui la denunciata condotta concorrenziale non interferisca con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, non richieda ctoè negnche indirettamente l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale";

rilevato che nel caso sottoposto alla cognizione di questo Giudicante vi è interferenza diretta con l'esercizio di diritti di proprietà industriale quali la ditta e l'insegna di cui ne è richiesta, unitamente agli altri beni aziendali, la consegna; deve infatti essere accertata l'esistenza di tali diritti di proprietà industriale che sarebbero stati oggetto, secondo l'assunto di parte attrice, dei negozi

giuridici impugnati.

visto l'art. 45 c.p.c., come modificato dall'art. 45, 4° comma L. 18.06.2009, con decorrenza dal 4 luglio 2009 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, che prevede la pronuncia con ordinanza sulla questione di competenza e rilevato che la notifica dell'atto di citazione è avvenula in data 06.10.2009;

visto l'art. 4 del D.Lgs. n. 168 del 2003, all'art. 4 lett. b) stabilisce che "per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna";

considerato che, attesa la complessità delle questioni giuridiche trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio:

PQM

Dichiara la competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Bologna.

Spese compensate, Si comunichi.

Fermo, 21.06.2010

H. GHIDICE

EFFOR UNION NOTION FOR THE PROPERTY OF THE PRO

WEST TO UNKNOWN STRUCTURES OF THE TAKEN OF T

do Au Peontal

g grant s enstal angecnos otranicon

Fermo, 11 2 2 GIU. 2010

Ufficiale Giediziario

URE CIALE GIUDIZIARIO PERIOD DICO - TRIBUNALE DI FERMO EPACCABASSI DI TERESA "